



COMUNE DI CASALMORO

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 27/09/2017.

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Campo di applicazione

Art. 4 – Competenze

Art. 5 – Composizione e nomina

Art. 6 – Convocazione e riunione

Art. 7 – Formulazione del parere

Art. 8 – Rilascio della licenza di agibilità

Art. 9 – Controlli di cui all'art. 141 comma 1, lett. e) del T.U.L.P.S

Art. 10 – Richiesta di intervento della Commissione - modalità e contenuto della
domanda

Art. 11 – Allestimenti temporanei

Art. 12 – Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o
inferiore a 200 persone

Art. 13 – Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva
superiore a 200 persone

Art. 14 – Immissioni rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a
carattere temporaneo

Art. 15 – Documentazione tecnica

Art. 16 – Spese per l'intervento della Commissione

Art. 17 – Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n°635 "Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/6/1931 n° 773)", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001 n° 311 e definisce gli indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.6.1931 n. 773.

Art. 2

Definizioni

1. Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente Regolamento, si precisa che:
 - a) per *luogo pubblico* si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
 - b) per *luogo aperto al pubblico* si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
 - c) per *luogo esposto al pubblico* si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
 - d) per *spettacoli* si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
 - e) per *trattenimenti* si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
 - f) per *manifestazioni temporanee* si intendono le forme di spettacolo trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno solare, in modo non ricorrente o con cadenze prestabilite, con un massimo di 12 (dodici) eventi; qualora trattasi di trattenimenti danzanti o concerti musicali, con l'utilizzo di impianto di amplificazione, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività, con l'impegno a rimuovere gli allestimenti ad ultimazione del complesso degli eventi;
 - g) per *allestimenti temporanei* si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
 - h) per *locali* si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
 - i) per *spettacoli viaggianti* si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - j) per *parchi di divertimento* si intendono i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistenti su una medesima area e per i quali è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.

Art. 3

Campo di applicazione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.). esercita la propria attività riguardo a:

- a) teatri (con capienza fino a 1300 persone);
- b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1300 persone);
- c) cinematografi (con capienza fino a 1300 persone);
- d) cinema – teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1300 persone);
- e) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone);
- f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone);
- g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1300 persone);
- h) parchi di divertimento (con capienza fino a 5000 persone);
- i) circhi (con capienza fino a 1300 persone);
- j) luoghi all'aperto ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5000 persone);
- k) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5000 persone);
- l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5000 persone);
- m) impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5000 persone);
- n) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5000 persone);
- o) auditori e sale convegno (con capienza fino a 1300 persone);

2. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

- a) Luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e / o contenimento del pubblico (*recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc*) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio : spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti ecc. organizzate di norma da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ma anche da privati). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico (parere del Ministero dell'Interno – Dip. Dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n..P529/4109 del 2.07.2003).

- b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- d) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone.
- e) allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) dove il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza l'apprestamento di specifici elementi supplementari (come ad es. pedane, palchi, ecc. in aree appositamente allestite) che lascino presupporre una attività di pubblico spettacolo;
- f) manifestazioni fieristiche di cui alla Legge Regione Lombardia n.30 del 10 dicembre 2002 e del Regolamento regionale n.5 del 12 aprile 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) sagre e fiere di cui al D.lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
- h) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- i) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- j) singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park (ad eccezione dei casi previsti dall'art.4 del D.lgs. 8 gennaio 1998 n.3 e dal D.M. 18 maggio 2007).

3. Per i casi di cui alla lettera a), e), j), congiuntamente alla segnalazione certificata di inizio attività sostitutiva della licenza, di cui all'art.68 o 69 del R.D. n.773/1931, deve essere presentata al Comune prima dell'inizio della manifestazione: la idoneità statica delle strutture allestite, la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici abilitati, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. Il dichiarante, in sede di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, può avvalersi della facoltà di esibire la documentazione di cui sopra in sede di controllo.

Art. 4

Competenze

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui agli artt. 141 e 141-bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza è competente, ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S., per verificare la solidità e la sicurezza sui luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita, così come previsto dall'art. 142 del R.D. 635/1940, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
2. In particolare la Commissione Comunale provvede a:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della

prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968 n.337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" e le condizioni di tutela del benessere animale nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (Legge 7 febbraio 1992 n.150 e Legge 9 dicembre 1998 n.426);

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;

f) ratificare i pareri espressi dai membri delegati al sopralluogo dal Presidente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 141-bis del R.D. n. 635/1940;

g) stabilire, nell'ambito delle competenze e dei limiti fissati dall'art. 3 del presente Regolamento, l'entità del servizio di vigilanza dei Vigili del Fuoco in conformità alle disposizioni del D.M. 22/02/96 n. 261.

h) accertare la conformità alla direttiva del Ministero dell'Interno del 28.07.2017 sotto i profili della SECURITY e SAFETY.

3. Le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono richieste, anche ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa, di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS di competenza comunale, in base all'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977, per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 (duecento) persone.

4. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 141, comma 2°, del Regolamento d'esecuzione del TULPS per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 (duecento) persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, firmata per presa visione anche dal committente, nella quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno ed il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.

Art. 5

Composizione e nomina

1. La Commissione del Comune di Casalmoro di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nominata dal Sindaco è composta:

- dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- dal dipendente Agente di Polizia Locale o suo delegato;
- dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;

- dal Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- da un esperto in elettrotecnica;

Il Sindaco/Presidente della Commissione può determinare di volta in volta, la presenza di ulteriori esperti a seconda della complessità del procedimento;

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale, nominato dal Presidente della Commissione.

3. La Commissione rimane in carica per 3 (tre) anni dal provvedimento sindacale di nomina, è svincolata dal mandato della Pubblica Amministrazione e, in relazione alle responsabilità attribuite dalle vigenti norme, continua comunque ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del richiedente e le modalità e i termini per il pagamento delle stesse sono fissate dalla Giunta Comunale.

Art. 6

Convocazione e riunione

1. Le riunioni della Commissione si svolgono, di norma, presso il Comune di Casalmoro ed eventualmente nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.

2. La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo supplente con avviso scritto da inviare, a cura del Segretario, a tutti i componenti almeno 10 giorni prima della seduta o del sopralluogo, salvo motivati casi di urgenza, valutabili esclusivamente ed insindacabilmente dal Presidente, in relazione ai quali il termine può essere ridotto.

3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare, deve essere inviato con avviso scritto, per via telematica (compreso a mezzo posta elettronica).

4. Il richiedente il provvedimento finale può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione –personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega (che deve essere acquisita agli atti della Commissione)-, nonché presentare memorie e/o documenti.

5. L'interessato può partecipare alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere dovrà abbandonare la medesima.

6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti designati, compresi quelli aggregati, laddove espressamente convocati.

7. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art.51 del Codice di Procedura Civile e dall'art.36 del Codice di Procedura Penale.

Art. 7

Formulazione del parere

1. Il parere della Commissione deve essere adottato dalla Commissione e deve essere redatto per iscritto e contenuto nel verbale di riunione, adeguatamente motivato ai sensi dell'art.3 della L.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

Rilascio della licenza di agibilità

1. Fatto salvo quanto previsto nei successivi artt. 11 e 12, la licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. è rilasciata solo dopo l'esito favorevole della visita di collaudo eseguita dalla Commissione.
2. Nel caso in cui nel verbale redatto in occasione della visita di collaudo della Commissione siano contenute prescrizioni, costituisce elemento essenziale per il rilascio della licenza di agibilità di cui sopra, la presentazione da parte dell'interessato (prima dell'inizio dell'attività sottoposta a verifica), di certificazione, a firma di tecnico abilitato (o di altra forma di certificazione ritenuta idonea dalla Commissione) -da acquisire agli atti a cura del Presidente-, con la quale si attesti la conformità dell'allestimento effettivamente realizzato alle risultanze del verbale medesimo, nonché la corretta esecuzione delle prescrizioni ivi impartite.

Art. 9

Controlli

1. Per i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141 comma 1, lettera e) del Regolamento del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, il Presidente dispone eventuali accertamenti a campione relativamente ai locali e/o allestimenti realizzati ovvero individua con proprio provvedimento i componenti delegati ad effettuarli, scelti di volta in volta.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141-bis ultimo comma del Regolamento del T.U.L.P.S., tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno comunque sempre parte i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2° dell'art. 141-bis stesso.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per iscritto, al Presidente della Commissione, entro il termine di volta in volta fissato, con l'eventuale suggerimento all'autorità competente circa i provvedimenti da adottare.
4. Nei casi urgenti e indifferibili, derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

Art. 10

Richiesta di intervento e contenuto della domanda

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere indirizzata al Presidente della CCVLPS e presentata al Suap:
 - a) nel caso di parere su progetto (di nuova realizzazione o di ristrutturazione/modifica) relativo a locale di pubblico spettacolo permanente, nell'ambito delle procedure relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive;
 - b) nel caso di manifestazione avente carattere temporaneo, di norma 30 giorni prima dello svolgimento.
2. Le istanze di cui ai punti a) e b), (fermo restando quanto già previsto per la presentazione delle domande allo Sportello Unico per le Attività produttive), devono essere presentate al Suap corredate della relativa documentazione a firma di tecnico abilitato.

3. La Commissione Comunale è tenuta ad esprimere il parere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda correttamente inoltrata con la documentazione prevista, salvo i casi di interruzione del termine del procedimento di rilascio della licenza, da comunicare al richiedente per carenze documentali riscontrate dalla CCVLPS, o per approfondimenti che impediscono l'espressione del parere. Per esigenze di celerità, in caso di gravi carenze documentali riscontrate, il procedimento può essere immediatamente interrotto dal Suap. In caso di mancata ottemperanza entro il termine concesso per l'integrazione, la domanda è dichiarata irricevibile.

Art. 11

Allestimenti temporanei

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 141-bis del Regolamento del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza per l'esercizio dei controlli di cui all'art.4 comma

2 lettera e) del presente regolamento e salvo che, per la natura dei luoghi, non sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, per i quali la Commissione Comunale di cui all'art. 141-bis del succitato Regolamento abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. L'esame progetto è comunque demandato alla competenza della suddetta Commissione Comunale.

2. In tal caso, in occasione delle domande di rilascio di licenza ex art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima richiesta, il richiedente deve far pervenire al SUAP, prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione, resa nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. n°445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego, nonché una perizia giurata, a firma di tecnico abilitato, con analogo contenuto. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, il medesimo richiedente dovrà presentare:

a) una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture;

b) una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;

c) il collaudo statico di dette strutture.

3. Nel caso di cui ai commi precedenti del presente articolo, il rilascio della licenza e gli effetti della stessa sono comunque subordinati al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni per le quali era già stata concessa l'agibilità, fatta sempre salva la possibilità per la Commissione di imporre nuove prescrizioni o condizioni in sede di esame progetto della domanda o di avvalersi delle facoltà di controllo che le competono.

4. Decorsi due anni dal rilascio dell'agibilità, dovrà essere presentata domanda di sopralluogo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

5. La Commissione si riserva di effettuare sopralluoghi a campione relativamente ai locali e/o allestimenti per i quali il richiedente si è avvalso di licenze di agibilità precedentemente concesse.

Art. 12

Locali con capienza inferiore a 200 persone

1. Per i locali e gli impianti di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva

pari o inferiore a 200 persone, l'esame progetto è comunque demandato alla competenza della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. A tal fine, la domanda di esame progetto dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento.

2. Premesso quanto sopra, gli adempimenti relativi alle verifiche e agli accertamenti, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto all'albo professionale degli ingegneri, all'albo degli architetti, al collegio dei geometri, al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreti del Ministero dell'Interno 19/8/1996 e 18/3/1996 e successive modifiche ed integrazioni. La relazione deve essere redatta in originale e deve precisare che lo stesso tecnico ha constatato il rispetto della normativa vigente di cui sopra, recandosi *in loco* ad allestimento ultimato per le opportune verifiche.

3. Ai fini della capienza, non potrà considerarsi il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate, nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

Art. 13

Locali con capienza superiore a 200 persone

1. Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. dei locali e impianti con capienza superiore a 200 persone la domanda dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento. L'esame progetto, come pure le successive verifiche e gli accertamenti, dovranno essere effettuati dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

2. In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire previa presentazione di apposita richiesta di volturazione, nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o di modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici.

E' comunque facoltà della Commissione effettuare i relativi accertamenti, compatibilmente con l'attività della stessa.

Art. 14

Immissioni rumorose manifestazioni temporanee

1. Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, Luna Park, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore amplificate che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente, devono osservare le disposizioni di cui al Regolamento Comunale in materia.

Art. 15

Documentazione tecnica

Le istanze (domande, scia) dovranno essere presentate utilizzando la modulistica prevista sul sito corredate della documentazione tecnica prevista.

Art.16

Spese per l'intervento della Commissione

1. Le spese per l'intervento della Commissione sono a totale carico del richiedente l'agibilità. Il relativo importo è fissato dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione.
2. Il pagamento delle spese di cui al precedente comma 1 - che è condizione per l'intervento della Commissione e deve essere effettuato prima dello stesso - è dovuto anche:
 - a) in caso di esito negativo;
 - b) qualora la Commissione non assuma alcuna determinazione, per mancanza di elementi sufficienti (strutture non ancora approntate, ecc...).
3. Il suddetto pagamento è dovuto per ogni singola seduta svolta in date diverse, anche se relative al medesimo procedimento.
4. Nessun pagamento è dovuto per:
 - a) i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, di cui al precedente articolo 9;
 - b) i sopralluoghi a locali e impianti di proprietà comunale, richieste direttamente dal Comune;
 - c) le manifestazioni e/o gli spettacoli temporanei che sono organizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 22 del 27.09.2017;

Pubblicato all'albo pretorio informatico unitamente alla deliberazione di approvazione il 28.09.2017 per 15 giorni consecutivi;

Entrerà in vigore in data 13.10.2017